

LA NUOVA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE negli Stati Uniti d'America.

L'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti d'America, dal 1° luglio 1924 verrà disciplinata secondo le norme stabilite dalla nuova legge 26 maggio 1924 approvata dal Congresso e dal Presidente della Confederazione Nord-Americana, dopo lunghi ed appassionati dibattiti.

Si reputa opportuno esporre qui sistematicamente le linee generali della nuova legge, in attesa di poter dare il testo integrale, col relativo regolamento di applicazione, tutt'ora in elaborazione.

La legge distingue coloro che chiedono di essere ammessi negli Stati Uniti in tre categorie :

- 1° non immigranti ;
- 2° immigranti fuori quota ;
- 3° immigranti di quota.

E' necessario esaminare partitamente ogni categoria, vigendo per ciascuna norme diverse.

NON IMMIGRANTI (Art. 3).

Sono considerati non immigranti, e sono pertanto esenti dalle disposizioni restrittive della legge di quota e in modo assoluto per quanto concerne l'ammissione, gli stranieri che appartengono alle classi seguenti :

- a) i funzionari governativi, le loro famiglie, il loro seguito, i loro domestici ed i loro impiegati ;
- b) coloro che si recano negli Stati Uniti soltanto per un soggiorno temporaneo (non più di sei mesi), sia per ragioni d'affari sia per diporto ;
- c) coloro che debbono soltanto attraversare gli Stati Uniti per recarsi in territori limitrofi ;
- d) i marittimi che sbarcano negli Stati Uniti per rimbarcarsi su altra nave, secondo le norme qui appresso indicate ;
- e) gli stranieri che si recano agli Stati Uniti unicamente per

esercitare il commercio secondo le disposizioni di un trattato di commercio e navigazione esistente.

La loro libera ammissibilità negli Stati Uniti non esclude che tutte queste persone, eccetto i funzionari ed i marittimi, possano essere richieste di depositare una cauzione a garanzia della loro partenza dagli Stati Uniti non appena cessi la qualità che ha loro permesso l'ingresso (Art. 15).

IMMIGRANTI FUORI QUOTA (Art. 4).

Appartengono a questa categoria e non vengono computati in quota gli stranieri delle seguenti classi :

1° Figli o figlie non coniugati sotto i diciotto anni, e moglie di un cittadino americano, che però risiede negli Stati Uniti al momento in cui richiede alle Sue Autorità che sia concesso ai suoi congiunti di raggiungerlo.

2° Stranieri residenti negli Stati Uniti, che vi ritornano dopo un temporaneo soggiorno all'estero. La libertà di movimento di questi cittadini è dalla nuova legge ampiamente assicurata (articolo 10) mercè la istituzione di un certificato speciale ottenibile a Washington dal Commissario generale dell'immigrazione, che permette loro di assentarsi dagli Stati Uniti per il periodo di un anno, periodo che può anche essere esteso su domanda del competente Console Americano.

3° Coloro che al momento della loro domanda di ammissione negli Stati Uniti, da almeno due anni esercitavano la professione di ministro di culto, o di professore di Scuola superiore, Università o Seminario e che si recano agli Stati Uniti allo scopo di continuare in tale professione. Insieme con costoro sono ammissibili le loro mogli e i loro figli non coniugati e minori di 18 anni che li accompagnano o si recano agli Stati Uniti per raggiungerli.

4° Gli studenti maggiori dei 15 anni, che si recano agli Stati Uniti, allo scopo di studiare in una delle scuole autorizzate dal Ministro del lavoro.

Queste scuole hanno assunto l'impegno di avvertire immediatamente il Ministro del lavoro non appena uno studente abbia finito i suoi corsi.

5° I nati nel Canada, Terranova, Messico, Cuba, Haiti, S. Domingo, Zona del Canale, o in un Paese dell'America centrale o meridionale, le loro mogli e figli non coniugati e minori dei 18 anni, sia che vengano coi rispettivi mariti e padri o li seguano per raggiungerli.

IMMIGRANTI IN QUOTA (Art. 5).

Sono computati in quota tutti gli altri indistintamente, senza distinzione di parentela con cittadini americani e con residenti negli Stati Uniti o di professione e mestiere.

A ciascun paese è assegnato il 2 % del numero degli stranieri di quella nazionalità residenti negli Stati Uniti nel 1890 (art. 1).

La quota assegnata all'Italia si aggira sui quattromila (1) e soltanto 1/10 di tale numero può avere dal Console Americano il permesso di partire per gli Stati Uniti (visto d'immigrazione) ogai mese.

VISTI CONSOLARI E VISTI D'IMMIGRAZIONE.

(Immigration Certificates)

In base alla nuova legge i non immigranti soltanto continuano ad avere il solito visto al passaporto come d'uso. Per gli altri è introdotto il sistema del visto d'immigrazione che si distingue anch'esso in visto d'immigrazione fuori quota e visto d'immigrazione di quota, ma che consiste sempre materialmente in una copia della domanda di emigrazione fatta dall'emigrante secondo le norme più appresso indicate (articolo 2). Naturalmente il visto fuori quota (art. 8) si può ottenere soltanto comprovando dinanzi al Console Americano, in modo superiore ad ogai sospetto, di aver diritto alla categoria privilegiata. La prova presenta speciali difficoltà nel caso di coloro che reclamano l'esenzione per ragioni di parentela con cittadini americani (n. 1, art. 4).

Essi, per l'art. 9, debbono, a mezzo del rispettivo marito o padre residente in America, ottenere che il Console degli Stati

(1) Al momento di andare in macchina s'ignora quale sarà il numero preciso: la Commissione federale che deve fare il calcolo degli stranieri delle varie nazionalità ammissibili negli S. U. non ha ancora ultimato il suo lavoro.

Uniti in Italia sia autorizzato dal Dipartimento di Stato a concedere il visto.

A tale effetto il genitore o marito residente agli Stati Uniti, deve inoltrare domanda al Commissario generale dell'immigrazione a Washington, indicando : 1° il suo nome e indirizzo ; 2° perchè e come è cittadino americano ; 3° il nome e indirizzo di colui che lo impiega, o, se è solo, l'indirizzo del suo ufficio ; 4° il grado di parentela del richiamato ed il luogo dove questo ha risieduto fino al momento della domanda ; 5° altre informazioni necessarie ; 6° l'assicurazione della sua capacità a mantenere* il richiamato. La domanda deve essere giurata davanti un notaio od un Console ed accompagnata dalla dichiarazione, pure giurata, di due cittadini degli Stati Uniti, da cui risulti che essi ben conoscono il richiamato e ritengono la sua deposizione veritiera, e che egli può mantenere il richiamato.

Quanto al visto d'immigrazione vero e proprio (art. 7), esso si concede dal Console americano agli immigranti di quota.

Come già si è detto, questo visto d'immigrazione è piuttosto che un visto, un documento, e cioè consiste in una copia della domanda d'immigrazione dello straniero, la quale deve essere in doppio esemplare.

Quanto a detta domanda, la legge prescrive che essa indichi quanto appresso : *a*) l'intero ed esatto nome e cognome del richiedente, il sesso e razza ; *b*) la data e il luogo di nascita, i luoghi di residenza per i cinque anni immediatamente precedenti alla domanda ; *c*) se l'emigrante è coniugato o scapolo, i nomi e luoghi di residenza della moglie, marito o figli minorenni ; *d*) professione od occupazione ; *e*) connotati ; *f*) capacità di parlare, leggere e scrivere ; *g*) nomi e indirizzi dei genitori, e, se entrambi defunti, dei parenti più prossimi nel paese dal quale l'emigrante proviene ; *h*) porto d'ingresso negli Stati Uniti, e destinazione finale ; *i*) scopo e durata dell'andata in America, e, se l'emigrante si dirige ad un parente o amico, l'indirizzo di lui ; *l*) se l'emigrante è mai stato in prigione, in un istituto pei poveri, o pei pazzi, o se vi sono stati i suoi genitori ; *m*) se ritiene di essere considerato come un emigrante fuori quota ; *n*) se appartiene ad una delle categorie che sono escluse dagli Stati Uniti, in base alla legge 1917 (art. 3), cioè a grandi linee,

psicopatici in genere, condannati, anarchici, prostitute, arruolati con contratto di lavoro o aventi il biglietto pagato da non parenti, ecc.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra, debbono essere firmate dall'emigrante e certificate dal giuramento da lui prestato nelle mani del Console.

A questa domanda deve pure essere allegato, se ed appena possibile, pure in duplicato, il *dossier* dell'interessato, cioè tutti i documenti pubblici relativi al richiedente (certificato penale, atto di nascita, foglio di congedo, ecc.).

E' questa serie di documenti che il Console vede (art. 2), sulla quale si pronunzia e che infine converte nel cosiddetto visto di immigrazione, aggiungendovi: la nazionalità dell'emigrante, se è immigrante di quota o no, la data in cui si rilascia il visto, le informazioni aggiuntive richieste dalla legge sull'immigrazione, la fotografia del latore, il numero del visto. Questo numero dovrà essere ripetuto sul passaporto.

Mentre per la domanda del visto l'emigrante dovrà pagare un dollaro (art. 7), per il visto stesso dovrà pagare 9 dollari (art. 2). Il visto d'immigrazione è valido per quattro mesi (art. 2) e non sarà considerato scaduto se era ancora valido quando l'emigrante si è imbarcato per gli Stati Uniti.

Il Console Americano avrà sempre la facoltà di rifiutare il visto, se dai documenti sottopostigli risulterà che l'emigrante non è ammissibile negli Stati Uniti in base alle leggi sull'immigrazione; nè il fatto che il Console ha dato il suo visto darà diritto all'emigrante di sbarcare negli Stati Uniti, se, giunto colà, risulterà, in base alla visita delle autorità di immigrazione, che egli è inammissibile (art. 2).

La nuova legge (art. 18) introduce il sistema che non gli emigranti effettivamente arrivati contino, bensì i visti emessi. Se poi questi non sono usati perchè l'emigrante non parte ed è respinto all'arrivo, o sono usati impropriamente perchè dati ad un emigrante fuori quota, essi vengono egualmente considerati come adoperati, e non può essere emesso un altro visto in luogo di quello non usato.

PREFERENZE IN QUOTA.

L'art. 6 della legge stabilisce che sia accordata preferenza fino al 50 % della quota :

1°) al figlio non coniugato di un cittadino degli Stati Uniti, minore dei 21 anni, oltrechè al padre, alla madre, al marito, alla moglie di un cittadino americano di 21 anni o più.

2°) All'immigrante esperto in agricoltura ed a sua moglie e figli minori di 16 anni.

Per gl'immigranti di cui al 1° capoverso, la preferenza può soltanto essere ottenuta mediante istanza fatta dal cittadino americano in America, al Commissario generale dell'immigrazione, seguendo le modalità alle quali già si è accennato a proposito dell'ammissione fuori quota delle mogli e figli sotto i 18 di cittadini residenti agli Stati Uniti.

LA QUOTA DOPO IL 1° LUGLIO 1927.

L'articolo 11 avverte che dopo il 1927 cesserà di aver corso il sistema della quota del 2 % sul censimento degli stranieri del 1890, e entrerà invece in vigore il sistema delle « origini nazionali », pel quale il numero degli immigranti annuali sarà limitato a 150,000, e distribuito tra le varie nazionalità in ragione della proporzione che esse avevano per la loro origine nazionale, rispetto alla popolazione totale degli Stati Uniti nel 1920.

CITTADINANZA.

Agli scopi della legge, la cittadinanza (art. 12) è determinata dal Paese di nascita, trattando come paesi a sè, quelli pei quali fu fatto computo separato nel censimento del 1890, ma tenendo presente che :

1° La cittadinanza di un minore dei 21 anni, non nativo degli Stati Uniti e accompagnato da un genitore, sarà determinata dalla cittadinanza del genitore, se questi ha diritto ad un visto d'immigrazione e, se accompagnato da ambo i genitori, dalla cittadinanza del padre se questi ha diritto ad un visto d'immigrazione.

2° Se una moglie è nata in uno Stato diverso da quello del marito e la sua quota è esaurita, potrà entrare colla quota del marito se questa non è già esaurita e se egli l'accompagna.

3° Un immigrante nato negli Stati Uniti ma che ha perduto la cittadinanza americana, si considererà nato nel Paese di cui è ora cittadino, e se non ha acquistato alcuna altra cittadinanza, si considererà nato nel paese da cui viene.

DEPORTAZIONE.

L'articolo 14 commina la prigione e la deportazione per lo straniero, pel quale, in qualunque momento dopo il suo ingresso negli Stati Uniti, si trova che vi è entrato irregolarmente o vi si è trattenuto più del tempo concessogli.

MULTE PER IL TRASPORTO ILLEGALE DI IMMIGRANTI.

Chi trasporterà agli Stati Uniti (art. 16) un emigrante sprovvisto di un visto d'immigrazione valido o un emigrante di quota provvisto di visto d'immigrazione fuori quota, dovrà pagare al ricevitore delle dogane, oltre che l'importo del nolo da restituirsi all'immigrante, la somma di 1000 dollari, a meno che il vettore non possa provare che ha esercitato ogni ragionevole diligenza.

Il vettore che trasporterà agli Stati Uniti un emigrante affetto da idiozia, demenza, imbecillità, epilessia, inferiorità psicopatica costituzionale, alcoolismo cronico, tubercolosi o da malattia vergognosa o contagiosa, dovrà (art. 27) pagare una multa di 1000 dollari; per ogni altro difetto scopribile con una attenta visita medica, dovrà pagare 250 dollari, mentre per aver portato un analfabeta, dovrà pure pagare una multa di dollari 1000. Inoltre, egli dovrà rimborsare l'importo del viaggio all'emigrante.

La nave non potrà ripartire dagli Stati Uniti se non avrà versato le multe suddette o dato congrua cauzione.

Infine, una multa da 200 a 1000 dollari dovrà pagare chi porta un emigrante a sbarcare negli Stati Uniti in luogo diverso da quello fissato dai funzionari dell'immigrazione.

MARITTIMI STRANIERI.

Ogni nave (art. 19) che arriva negli Stati Uniti dovrà presentare all'Ufficiale di immigrazione una carta di sbarco in tri-

plice copia per ciascun membro dell'equipaggio, indicando inoltre quale posto esso occupi sulla nave e se intenda o meno sbarcare negli Stati Uniti. Se dalla visita medica risulta che un marittimo è ammissibile negli Stati Uniti, gli è consegnata una carta di sbarco recante la sua fotografia, l'impronta digitale, il nome della nave, e coll'indicazione della data dell'arrivo e della durata della carta stessa.

Quando il marittimo parte, è tenuto a restituire la carta di sbarco al Comandante della nave. La nave sarà condannata a pagare una multa di dollari 1000 per ogni marittimo pel quale le disposizioni di cui sopra saranno state violate, e così per ogni marittimo che sbarcherà senza il permesso e nonostante la decisione contraria dell'Ispettore dell'immigrazione.

L'ONERE DELLA PROVA.

L'articolo 24 stabilisce che l'onere della prova del diritto di entrare negli Stati Uniti graverà d'ora innanzi sullo straniero, come graverà su di lui l'onere di stabilire il suo diritto di rimanere negli Stati Uniti, provando che egli vi è entrato legalmente.

Per questa ultima evenienza l'interessato avrà però la facoltà di chiedere al Dipartimento del lavoro la produzione del suo visto d'immigrazione.

LEGGE DEL 1917.

L'art. 26 dichiara che la legge del maggio 1924 integra e non sostituisce la legge generale sull'immigrazione.

CLAUSOLA DI SICUREZZA IN CASO DI INCOSTITUZIONALITÀ.

L'articolo 33 avverte che se una norma della legge o l'applicazione di essa dovesse essere attaccata di incostituzionalità, il resto della legge rimarrà in vigore, come l'applicazione della norma ad altre persone o circostanze.

